

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 26 – 2020

Oggetto: Chiarimenti in merito alle disposizioni recate dal D.L. n. 34/2020 – Circolare n. 26/E dell’Agenzia delle Entrate – IRAP e Credito d’imposta per canoni di locazione -

Con la Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate, ha fornito chiarimenti in merito ad alcune disposizioni recate dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.

In particolare, sono state considerate le disposizioni recate dagli artt. **24 e 28**.

L’art. 24 che dispone in materia di versamento dell’IRAP, prevede che le imprese e i lavoratori autonomi con volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro, non sono tenuti al versamento di quanto di seguito specificato:

-**saldo IRAP relativo al periodo d’imposta 2019** (*per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, quali le ASD/SSD, l’esercizio considerato è quello 1°luglio 2019-30 giugno 2020*). Per lo stesso periodo d’imposta resta fermo il versamento degli acconti;

-**prima rata dell’acconto IRAP per il periodo d’imposta 2020** (*per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, quali le ASD/SSD, l’esercizio considerato è quello 1° luglio 2020-30 giugno 2021*). L’importo corrispondente alla 1^a rata dell’acconto è **escluso** dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il periodo d’imposta 2020.

La norma si applica anche agli Enti non commerciali (Associazioni Sportive Dilettantistiche) sia nell’ipotesi che essi svolgano oltre all’attività istituzionale, anche un’attività commerciale non prevalente, sia che non svolgano alcuna attività commerciale ma soltanto istituzionale.

Nella prima ipotesi, con riferimento all’attività commerciale esercitata e di conseguenza all’IRAP determinata con il metodo **commerciale**, l’Ente non commerciale può usufruire dell’esonero dal versamento del saldo dell’IRAP relativa al periodo d’imposta 2019 e della prima rata dell’acconto IRAP dovuto in relazione al periodo d’imposta 2020, tenendo conto del limite dei ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività d’impresa.

L’agevolazione, poi, trova applicazione, con riferimento all’IRAP determinata dall’Ente non commerciale - relativamente all’attività non commerciale (istituzionale) svolta in via esclusiva o prevalente – con il metodo **retributivo**.

In tal caso, relativamente all’attività **non** commerciale svolta, **non** si dovrà tenere conto dei parametri relativi ai ricavi e compensi conseguiti, considerato che l’applicazione di detti parametri presuppone lo svolgimento di un’attività d’impresa o l’esercizio di arti o professioni.

Per quanto riguarda la determinazione degli acconti IRAP, va preso a riferimento l’importo indicato nel rigo IR21 (totale imposta) del modello di dichiarazione IRAP 2020, relativo al periodo d’imposta 2019.

Pertanto, come peraltro a suo tempo precisato con la Circolare n. 58 del 1° giugno 2020, pubblicata dalla Lega Nazionale Dilettanti, per il periodo d’imposta 2019 (esercizio 1° luglio 2019-30 giugno 2020) non è dovuto il saldo IRAP, il cui pagamento era previsto per il 31 dicembre 2020.

Per il periodo d’imposta 2020 (esercizio 1° luglio 2020-30 giugno 2021) non è dovuta la prima rata d’acconto, il cui pagamento era previsto per il 31 dicembre 2020, mentre la seconda rata dell’acconto 2020 andrà pagata entro il 31 maggio 2021 ed il saldo entro il 31 dicembre 2021.

Utilizzo dell’eccedenza IRAP risultante dalla dichiarazione 2019 per il 2018

Il saldo IRAP relativo al periodo d’imposta 2019 per il quale è previsto l’esonero, va determinato al lordo dell’eccedenza IRAP precedente non ancora utilizzata in compensazione in quanto l’eventuale utilizzo di tale eccedenza a riduzione del saldo si tradurrebbe, di fatto, in un versamento dello stesso che, invece, non è dovuto.

L'eccedenza IRAP 2018 non utilizzata a riduzione del saldo IRAP 2019 può essere recuperata con la dichiarazione IRAP 2020. A tal fine, la Sezione II del quadro IR (*eccedenza di versamento a saldo*), va compilata riportando al rigo IR 28 la quota dell'eccedenza IRAP 2018 utilizzata in tale Sezione a riduzione del saldo IRAP 2019 il cui versamento non è dovuto.

Art. 28 - Credito d'imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo

Viene precisato che il credito d'imposta stabilito nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione degli immobili destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola e di lavoro autonomo abituale, spetta ai soggetti con ricavi non superiori a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente ed è commisurato all'importo versato nel 2020 con riferimento ai mesi di **marzo, aprile, maggio e giugno**.